

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1157

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **CECCACCI RUBINO**

Introduzione dell’insegnamento « attività teatrali e intelligenza emotiva » nei programmi scolastici

Presentata il 26 maggio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il teatro ha, da sempre, una straordinaria funzione di educazione alla cultura, ma anche un ruolo fondamentale nella maturazione emotiva dell’individuo. È evidente, quindi, come l’inserimento delle attività teatrali nelle scuole rappresenti un passaggio fondamentale nel nostro Paese, dove spesso tale disciplina è affidata alla volontà di singoli insegnanti o presidi. Fare teatro vuol dire imparare ad esprimersi, a relazionarsi, a comunicare le proprie emozioni attraverso una forma d’arte. Tutto ciò è strettamente collegato allo sviluppo dell’intelligenza emotiva, concetto introdotto dal professor Daniel Goleman, psicologo cognitivista, consistente in una miscela equilibrata di motivazione, logica e auto-

controllo, che consente, imparando a comprendere i propri sentimenti e quelli degli altri, di sviluppare una grande capacità di adattamento e di convogliare opportunamente le proprie emozioni, in modo da sfruttare i lati positivi di ogni situazione.

L’apprendimento emotivo è diventato un elemento nuovo della nostra cultura educativa: grazie anche all’apporto di moderne discipline sociopsicologiche quali la psicologia evolutiva, la neuropsicologia e la psicolinguistica, l’intelligenza emotiva si è ampiamente inserita nel nostro bagaglio culturale, apportando conoscenze ed elementi nuovi ai fini dello sviluppo cognitivo sia del bambino che dell’adulto, risultati necessari nella prevenzione del disagio adolescenziale e adulto.

Insegnare ai bambini e, durante la crescita, agli adolescenti e ai giovani a dare un nome e a mettere in parola la varietà dei sentimenti, a sviluppare l'autoconsapevolezza, ovvero la capacità di riconoscere, di rispettare e di gestire le proprie emozioni, a favorire l'ascolto e la comprensione dei sentimenti altrui, significa anche accrescere la capacità di stare con gli altri, di capirli e di affrontare i problemi di relazione, sapersi esprimere senza paure o imbarazzi davanti agli altri.

Quello che si impara da bambini e da giovani, quando la capacità di apprendere è grande e la mente e l'animo sono aperti a nozioni e a modi di essere responsabili, rimane a informare di sé l'adulto.

La presente proposta di legge viene presentata non solo perché è necessario promuovere questo tipo di apprendimento, ma perché potrebbe rappresentare la soluzione ai tanti problemi che travagliano la nostra società.

L'analfabetismo emotivo, che si caratterizza per mancanza di consapevolezza e, quindi, di controllo e di gestione delle proprie emozioni e comportamenti, è diffuso in eguale misura nei bambini, nei giovani e negli adulti a prescindere dal loro quoziente di intelligenza, dal livello culturale raggiunto e dalla professione esercitata. L'aspetto preoccupante è che questa incapacità è la causa prima di tutti i fenomeni di devianza minorile, diffusione della droga, alcolismo, violenza nelle famiglie e formazione della psicologia criminale. Per questo, come già stanno facendo altri Paesi, è necessario istituire un nuovo insegnamento scolastico che abbia come materie le attività teatrali e l'intelligenza emotiva. La priorità data all'attività teatrale parte dalla constatazione che non si tratta di psicoanalizzare i giovani, ma di dare loro un'occasione ludica, ai limiti del gioco, in cui possono apprendere nuove modalità comunicative e di autoanalisi. Il teatro, come cultura e modalità didattica, è lo strumento più efficace in tale senso. Per questo è necessario prevedere un insegnamento che coniughi, nel

docente, una formazione pedagogica, umanistica e teatrale.

L'obiettivo primario della scuola italiana è di educare il cittadino a formarsi compiutamente come persona. Oggi sono proprio le neuroscienze che sostengono la necessità di prendere molto seriamente le emozioni, e le nuove scoperte ci assicurano che se cercheremo di aumentare l'autoconsapevolezza emotiva saremo maggiormente capaci di:

- 1) controllare più efficacemente i nostri sentimenti negativi;
- 2) perseverare nonostante le frustrazioni;
- 3) aumentare le nostre capacità di essere empatici;
- 4) cooperare in modo pacifico e produttivo.

Insomma, potremmo sperare in un futuro migliore. Per non parlare delle ricadute economiche in termini sia di prevenzione del crimine e del disagio sia di nuove opportunità di lavoro che si verrebbero a creare, venendo così incontro a quelle nuove professionalità emergenti legate alle professioni del teatro e della facilitazione sociopsicologica che oggi non trovano un soddisfacente sbocco, oltre che dell'esigenza di rilanciare un settore, quello del teatro professionistico, ancora fortemente di nicchia.

È arrivato il momento di considerare il teatro per quello che effettivamente è e per quello che ha storicamente rappresentato: uno strumento di coinvolgimento e di formazione dell'uomo.

Per questo, onorevoli colleghi, si è ritenuto giusto e opportuno sottoporre al vostro giudizio, raccomandandone l'approvazione in tempi solleciti, questa proposta di legge che, introducendo nelle nostre scuole l'insegnamento «attività teatrali e intelligenza emotiva», mira a formare i giovani che rappresentano il futuro della nostra società.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Introduzione dell'insegnamento « attività teatrali e intelligenza emotiva » nei programmi scolastici).

1. È introdotto, nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema educativo di istruzione e di formazione, l'insegnamento « attività teatrali e intelligenza emotiva » avente le finalità di cui all'articolo 2.

2. L'insegnamento di cui al comma 1 forma parte integrante di tutti i programmi di esame previsti dalla normativa vigente.

ART. 2.

(Finalità).

1. L'insegnamento di cui all'articolo 1 ha la finalità di aiutare lo studente a formarsi compiutamente come persona, attraverso il controllo e la gestione delle proprie emozioni nonché la comprensione delle proprie difficoltà relazionali e delle proprie potenzialità.

ART. 3.

(Affidamento dell'insegnamento « attività teatrali e intelligenza emotiva »).

1. All'insegnamento « attività teatrali e intelligenza emotiva » sono preposti:

a) nella scuola primaria, personale diplomato nelle accademie e negli istituti di alta formazione artistico-teatrale riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado, i docenti delle materie umanistiche.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, definisce le modalità per la realizzazione di appositi corsi di qualificazione professionale per i docenti di cui al comma 1. I corsi di qualificazione hanno la durata di sei mesi e si svolgono nelle università presso cui sono attivati corsi di laurea in scienze della formazione; i relativi contenuti sono definiti in relazione al livello di insegnamento da impartire ai sensi di quanto previsto dal comma 1 e tenuto conto dei programmi di insegnamento stabiliti in attuazione dell'articolo 4.

ART. 4.

(Programmi di insegnamento).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono definiti i programmi dell'insegnamento « attività teatrali e intelligenza emotiva » nei singoli ordini e gradi di scuole, prevedendo:

a) la promozione della conoscenza del teatro, inteso come forma di arte, cultura e comunicazione;

b) la conoscenza del linguaggio teatrale attraverso l'utilizzo di tecniche e di materiali;

c) lo sviluppo della socializzazione, della conoscenza di sé e delle proprie possibilità espressive;

d) la scansione modulare delle tematiche in forma integrata con le discipline affini.

2. Il decreto adottato ai sensi del comma 1 prevede, altresì, che l'insegnamento « attività teatrali e intelligenza emotiva » sia introdotto nell'orario scolastico settimanale per almeno due ore, delle quali una con eventuale presenza di materie affini.

ART. 5.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2008 e in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0005750